

D.D. n. 127 del 03/04/2020 e n. 257 del 11/05/2020

**“Emergenza epidemiologica Covid-19 ex D.G.R. n. 2-1114 del 13/02/2020.
Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro”**

F.A.Q. - 5 giugno 2020

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| A) ASPETTI GENERALI..... | 2 |
| B) ATTIVITÀ FORMATIVE (GESTIONE, REGISTRAZIONE, ASPETTI TRASVERSALI). .3 | 3 |
| C) leFP..... | 19 |
| D) ITS - IFTS - MDL..... | 20 |
| E) FCI - PFI..... | 20 |
| F) CORSI RICONOSCIUTI..... | 22 |
| G) SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO..... | 24 |
| H) POLITICHE DEL LAVORO..... | 28 |
| I) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE..... | 35 |
| L) APPRENDISTATO “DUALE”..... | 38 |
| M) ISTITUTI PROFESSIONALI - FORMAZIONE SUSSIDIARIA..... | 40 |
| N) DIRITTO ALLO STUDIO..... | 43 |

N.B. Sono evidenziate in rosso le f.a.q. nuove e le modifiche a f.a.q. precedenti.

A) ASPETTI GENERALI

A.1 Quali attività didattiche sono sospese a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali adottati per l'emergenza sanitaria Covid-19?

È sospesa l'attività didattica in presenza, sia individuale che di gruppo, in tutti i percorsi di formazione professionale, nei servizi al lavoro e nelle azioni d'orientamento rivolte a giovani e adolescenti.

A.2 I tirocini curricolari (stage), i tirocini extracurricolari e i cantieri di lavoro continuano a rimanere sospesi?

Rimangono sospesi i tirocini curricolari (stage), mentre i tirocini extracurricolari e i cantieri di lavoro possono svolgersi secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22/05/2020 (punti 27-28).

A.3 I provvedimenti nazionali in merito all'attuale emergenza sanitaria consentono la prosecuzione delle attività formative in presenza per le professioni sanitarie. Ma le figure dell'OSS e dell'ASO rientrano tra tali professioni?

No. Le figure dell'OSS e dell'ASO non sono da considerarsi professioni sanitarie a sensi di legge.

A.4 Con DGR n. 4-1141 del 20/03/2020, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, è stata consentita la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori, con operatori frequentanti i corsi OSS. Quali sono le ricadute sul percorso formativo degli allievi?

Le recenti D.D. regionali n. 127 del 03/04/2020 e n. 257 del 11/05/2020 prevedono specifiche indicazioni in tal senso.

Si precisa, comunque, che l'accettazione della proposta di assunzione non si configura quale obbligo e che tutti gli allievi, assunti e non, manterranno

l'iscrizione al corso e non subiranno alcuna conseguenza pregiudizievole relativamente al percorso formativo in atto. Inoltre, il periodo di lavoro eventualmente svolto nelle sopra indicate strutture sarà valutabile quale credito formativo ai fini dell'ottenimento della qualifica OSS.

B) ATTIVITÀ FORMATIVE (GESTIONE, REGISTRAZIONE, ASPETTI TRASVERSALI)

B.1 Nei corsi di formazione è possibile proseguire la didattica con metodologie di erogazione a distanza? Per quale tipologia di attività ciò è consentito?

Come previsto dalle apposite disposizioni regionali emanate (D.D. nn. 127 e 257 del 2020, in particolar modo l'allegato 1) e in attesa di eventuali ulteriori indicazioni in merito, sono consentite modalità di erogazione a distanza, anche se non previste a progetto e in deroga alle disposizioni specificatamente previste dai rispettivi dispositivi, nei percorsi formativi di ***I.eF.P.*** (compresi i corsi di qualifica regionale in regime sussidiario e i progetti a supporto dei percorsi ordinari e del sistema duale), ***I.T.S.*** e ***I.F.T.S.***, nell'***Apprendistato professionalizzante*** e nell'***Apprendistato*** del sistema c.d. ***duale di I e III livello*** (qualifica e diploma professionale, diploma di Istruzione scolastica, I.F.T.S., I.T.S., Lauree, Master, Dottorati di ricerca), nei corsi della direttiva ***MdL*** (inclusi i progetti a supporto dei percorsi ordinari), nonché, a certe condizioni, nei corsi c.d. ***riconosciuti*** ex art. 14 L.R. n. 63/1995 e in quelli rivolti ai ***lavoratori occupati*** (es., ***FCI, PFI***).

B.2 Nell'attuale contesto emergenziale dovuto al Covid19, la possibilità di erogare formazione a distanza in sostituzione dell'ordinaria attività didattica in presenza al momento sospesa, come previsto dalle D.D. regionali nn. 127 e 257 del 2020, vale anche per i corsi di sicurezza negli ambienti di lavoro o alimentare, per addetti antincendio e gestione delle emergenze?

Le suddette D.D. regionali disciplinano solo i corsi normati finanziati o autorizzati di competenza della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Lavoro.

I corsi di sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, per addetti antincendio e gestione delle emergenze di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i, non sono invece né finanziati né autorizzati nell'ambito delle attività della predetta Direzione regionale: tali corsi sono, infatti, realizzati da operatori abilitati, inseriti in un apposito elenco a cura del competente Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità e Welfare.

B.3 Nei percorsi formativi ove è consentita l'erogazione a distanza dell'attività didattica, quali modalità sono consentite?

Tra le modalità ammissibili di formazione a distanza rientrano, ad esempio, le piattaforme di e-learning, la videoconferenza, la video-call, le classi virtuali, la condivisione telematica di materiali e dispense in formato elettronico in modalità auto-formazione, il project-work, il rimando guidato ad appositi link di siti internet, e altre tipologie erogative a queste assimilabili che, comunque, garantiscano un'interazione a distanza tra docente e allievo, nonché verifiche periodiche di apprendimento. In ogni caso, l'utilizzo di strumenti e di materiali didattici elettronici per l'autoformazione degli allievi deve prevedere obbligatoriamente ore di tutoraggio a distanza – codificate e comunicate agli allievi – in cui i docenti sono reperibili per chiarimenti, indicazioni, approfondimenti e valutazioni periodiche.

B.4 È possibile erogare a distanza anche le attività di pratica laboratoriali?

Le attività di pratica in laboratorio non erogabili a distanza possono essere rimodulate, ove consentito, in project-work o in simulazione.

B.5 Le ore da erogare nella modalità Project Work (sia quelle per la formazione pratica di laboratorio che quelle per lo stage) verranno indicate nell'allegato 3 tra le attività da erogare in FAD?

Le D.D. n. 127/2020 (all. 3), relativamente alle “Attività corsuali” precisa: “Modalità di erogazione della FaD (es., videoconferenze, classi virtuali, invio di materiali quali video, documenti di approfondimento, piattaforme e-learning, link a siti internet dedicati utili, project work, ecc.).”

B.6 Le ore da erogare nella modalità project-work restano fuori dalla proporzione 50% sincrono/asincrono?

Come precisato nelle D.D. nn. 127 e 257 del 2020, le ore di project work non rientrano nel calcolo del 50% sincrono/asincrono limitato alle sole ore di formazione teorica.

B.7 I tirocini curriculari (stage) al momento sospesi possono proseguire con altre modalità erogative?

Sì, ma esclusivamente i tirocini curriculari (stage) previsti nei corsi finanziati, gestibili in modalità smart working.

Inoltre, per i corsi delle direttive regionali IeFP, ITS, IFTS e MDL è consentita la sostituzione dei periodi di stage non ancora fruiti dagli allievi con la realizzazione di project work.

B.8 Come devono essere tracciate le attività di stage svolte con modalità smart working?

Per poter svolgere l'attività di stage con modalità smart working è necessario che l'azienda invii al partecipante ed al tutor dell'operatore una mail in cui siano descritti il periodo di svolgimento, le attività che devono essere svolte, gli obiettivi che devono essere raggiunti e indicate le modalità che devono essere adottate per tracciare l'attività svolta. Alla conclusione del periodo di stage in smart working l'azienda dovrà dichiarare l'avvenuta esecuzione delle attività previste e il raggiungimento o meno degli obiettivi concordati.

Ai fini della riconoscibilità delle azioni deve essere adottata la scheda FAD pubblicata sul sito regionale.

B.9 Quali sono i requisiti essenziali ai quali devono conformarsi gli operatori quando erogano attività didattica a distanza?

L'attività in modalità a distanza dev'essere svolta, anche in deroga alle disposizioni ordinarie, coerentemente ai seguenti requisiti essenziali: tracciabilità delle ore erogate ed evidenza di quelle fruite dagli allievi; svolgimento a distanza di verifiche intermedie periodiche e finali durante il periodo di formazione a distanza e, se possibile, anche al rientro alle attività ordinarie in presenza; sistematica e adeguata attività di tutoraggio, assistenza e monitoraggio della fruizione da parte degli allievi (vedi, in particolar modo, l'all. 1, par. 1, D.D. n. 257/2020).

B.10 Possono essere solo proseguiti, in modalità a distanza, i corsi già avviati o è possibile avviare nuove attività formative con tale modalità erogativa?

Sì. E' possibile non solo proseguire, con modalità erogative a distanza, le attività corsuali già iniziate, ma anche avviarne di nuove.

B.11 È possibile erogare didattica a distanza in modalità sia sincrona che asincrona?

Sì, ma la percentuale massima di ore d'attività che è possibile svolgere in modalità asincrona deve essere, di norma, pari ad un massimo del 50% delle ore teoriche di corso residue (con esclusione delle ore di pratica di laboratorio e di stage) a partire dal 03/04/2020, data di approvazione della D.D. n. 127/2020, e per tutta la durata dell'emergenza.

Si rammenta che solo nel caso della formazione c.d. "regolamentata" l'allegato 1, lett. d), della D.D. n. 257/2020 prevede specifiche modalità di erogazione.

B.12 Nella formazione c.d. regolamentata, sia finanziata sia riconosciuta, è possibile erogare attività didattica a distanza? Entro quali limiti e in che modalità?

Sì. Ai sensi del recente Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di Fad/E-Learning, applicabile durante la

fase d'emergenza epidemiologica Covid-19 è data la possibilità, in deroga alle attuali disposizioni regionali, di erogare in formazione a distanza il 100% delle ore teoriche del corso, al netto di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche. Tutte le ore teoriche dovranno essere realizzate per il 30% in modalità asincrona/sincrona e per il 70% dovranno essere erogate in modalità sincrona. Lo stage, i laboratori ed esercitazioni pratiche dovranno essere realizzati alla ripresa delle attività in presenza. Il predetto Accordo non si applica ai corsi sulla salute e sicurezza sul lavoro e i corsi per somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare.

Per i corsi sulla salute e sicurezza sul lavoro si applicano gli accordi stato-regioni e le normative regionali specifiche di competenza dell'Assessorato alla Sanità che li regola. L'Assessorato alla Sanità, a tal proposito, ha pubblicato sul sito istituzionale la circolare prot. 12255/A1409B del 14 aprile 2020 avente oggetto "Emergenza da Covid-19". Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro" che dispiega i suoi effetti fino alla durata dell'emergenza.

Per i corsi sulla somministrazione è consentita l'erogazione a distanza in percentuale massima del 25% del monte-ore corso così come previsto dallo specifico Accordo stato-regioni.

La Regione Piemonte ha recentemente approvato con D.D. n. 152/2020 le disposizioni di dettaglio che individuano, per ogni profilo regolamentato e relativo percorso formativo, il numero di ore erogabili a distanza.

B.13 Anche per altri corsi normati possono essere estese le condizioni per la gestione dello stage con project work?

Non è possibile, in quanto non previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 31/03/2020.

B.14 Quali sono gli adempimenti da seguire da parte degli operatori per avviare o proseguire la formazione a distanza ?

Per l'attivazione e la prosecuzione della formazione a distanza è richiesto unicamente l'invio del documento descrittivo previsto dalle disposizioni regionali recentemente emanate (all. 3, D.D. n. 127 del 03/04/2020). Si precisa che l'operatore non deve attendere autorizzazione, in quanto non prevista, per l'attivazione e la prosecuzione della formazione a distanza.

B.15 A quali finalità assolve il documento di cui all'all. 3 della D.D. n. 127/2020?

Con tale documento l'Amministrazione competente acquisisce le modalità individuate dall'operatore per l'erogazione a distanza della formazione autorizzata. Il documento ha valore indicativo e previsionale, che non preclude la possibilità di avvalersi di metodologie o strumenti che si rivelino più idonei e che dovranno essere comunicati all'Amministrazione.

Sarà cura dell'operatore inserire, nel modo più attendibile possibile, la previsione del numero di ore che si intendono erogare a distanza e le attività già svolte prima dell'approvazione della D.D. regionale n. 127/2020.

Le attività e le ore indicate nel suddetto allegato, in quanto puramente indicative e previsionali, potranno comunque essere suscettibili di eventuali e successive modifiche/ integrazioni.

B.16 Anche gli interventi formativi rivolti ai disabili (ossia le c.d. integrazioni H/EES) possono essere erogati a distanza?

Sì. Nell'all. 3 della D.D. n. 127/2020 è stata prevista un'apposita sezione da compilare per gli interventi H/EES.

B.17 Il termine di dieci giorni lavorativi previsto per la presentazione dell'all. 3 all'Amministrazione competente è perentorio? A quali indirizzi di posta elettronica va inviato?

No. Pur non essendo tale scadenza perentoria si invitano gli operatori al rispetto del termine, in quanto consente all'Amministrazione di conoscere e monitorare le attività che proseguono a distanza, nonché di rendersi prontamente disponibile, ove necessario, all'adozione di interventi mirati (ad es., sulle procedure informatiche).

Tale documento va trasmesso agli indirizzi di posta elettronica specificatamente previsti negli allegati 1-2 della D.D n. 257/2020 (specificando nell'oggetto della e.mail la direttiva e l'avviso/bando/catalogo di riferimento).

B.18 Nei corsi per i quali sono consentite modalità di erogazione a distanza, ma l'operatore titolare dell'attività non dispone dello specifico accreditamento regionale (tipologia FaD), è possibile procedere ugualmente?

Gli operatori che non possiedono lo specifico accreditamento per la tipologia FaD possono ugualmente procedere, in questa fase eccezionale d'emergenza sanitaria, all'erogazione a distanza delle attività; peraltro, le medesime sono invitate a richiederlo, come estensione dell'accREDITAMENTO già in possesso, alla prima domanda di rinnovo dello stesso.

B.19 Possono essere avviati a distanza i corsi di formazione autorizzati ma non iniziati alla data di sospensione delle attività?

I corsi autorizzati, ma non ancora iniziati, possono essere avviati con l'erogazione a distanza delle attività, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti di cui alla recente D.D. regionale n. 257/2020 (vedi, all. 1).

B.20 Con quali modalità possono essere svolti gli esami finali di qualifica e abilitazione professionale per tutti i corsi, sia finanziati che riconosciuti?

Le modalità di svolgimento degli esami finali sono contenute nella D.D. n. 291 del 15/05/2020.

B.21 Per le attività che proseguono con forme di erogazione a distanza durante tale fase emergenziale, ai fini della registrazione delle attività sono stati previsti specifici registri/schede? È prevista la consueta vidimazione dei registri prima del loro utilizzo?

Sì. Sono stati previsti appositi registri/schede digitali, scaricabili in formato PDF editabile all'indirizzo internet regionale

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

Sono da compilare solo tutti gli spazi editabili del registro e della scheda.
Si precisa che i suddetti documenti sono stati predisposti in sostituzione di quelli cartacei, data la situazione emergenziale, per agevolare la registrazione delle attività. Trattandosi, quindi, di documenti digitali non è necessaria la vidimazione.

B.22 Come devono essere caricate sul registro generico semplificato le attività svolte in asincrono?

Occorre distinguere tra le attività di recupero di lezioni svolte in modalità sincrona (recupero asincrono) e la didattica asincrona (tutoraggio asincrono).

Nel primo caso, solo con riferimento ai percorsi per cui non è prevista la compilazione della scheda FaD di cui al par. 6 dell'all. 1 della D.D. n. 257/2020¹ il docente è tenuto a registrare nella pagina del Registro dedicato alla lezione sincrona, accanto al nome dell'allievo che fruisce in orari diversi dell'attività individualizzata di recupero, la sigla "RA" (attività recuperate in modalità asincrona).

Nel secondo caso il docente dovrà dedicare una pagina del Registro all'attività didattica asincrona, indicando nello spazio programma svolto anche le modalità adottate.

B.23 Quali registri debbono essere utilizzati per la registrazione delle attività formative a distanza realizzate nel periodo intercorrente tra il D.P.C.M. 8/03/2020 e il 3/04/2020, data di pubblicazione della D.D. n. 127/2020?

Non debbono essere utilizzati né registri cartacei né registri digitali. Deve essere tenuta traccia dell'attività formativa svolta a distanza.

¹ Per le sole attività a distanza svolte in modalità asincrona è richiesta da parte degli allievi la compilazione di schede FaD, salvo che per i percorsi della direttiva leFP, della direttiva MdL (limitatamente a valere sull'Asse 2 Pdl 9.1, quali i corsi per disabili, detenuti, immigrati e giovani a rischio, e sull'Asse 1 misura 1.8.i.1.01.03, quali i Percorsi integrati per l'istruzione di giovani e adulti realizzati in collaborazione con i CPIA) e del Bando "Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali" a valere sull'Asse 2, misura 2.9iv.8.2.02.

B.24 Per gli interventi d'integrazione H/EES, il docente di sostegno quale registro dovrà utilizzare per l'annotazione dell'attività svolta?

Dovrà essere utilizzato, anche in questo caso, il registro semplificato digitale editabile, scaricabile all'indirizzo internet regionale:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

B.25 Per le attività che proseguono a distanza, come devono essere compilati i registri?

In merito alla compilazione del registro generico semplificato sono state definite apposite istruzioni operative con la D.D. regionale n. 257/2020 (vedere, in particolare, l'all. 1 al par. 6). Le suddette modalità di registrazione delle attività a distanza decorrono dalla data di approvazione della D.D. n. 127/2020.

Ogni docente dovrà compilare un registro diverso per ogni classe in cui svolge attività didattica, prestando attenzione alle istruzioni operative di compilazione inserite nel registro stesso. Il registro prevede un numero definito di pagine, ma possono essere predisposti tanti registri quanti necessari in relazione alle attività erogate. I "file" contenenti i registri digitali potranno essere salvati con nome riportante l'identificativo del corso, il nominativo del docente, la data della prima e dell'ultima lezione a cui si riferisce, come nell'esempio sottoriportato:

"id_corso_prof_tizio_dal_9_04_al_12_04...".

La legenda delle tipologie di attività on line può essere modificata autonomamente dall'operatore riportando eventuali ulteriori modalità di didattica a distanza attualmente non previste e utilizzando solo i codici pertinenti per le diverse attività come previste dall'allegato 1 della D.D. n. 257/2020.

B.26 Come devono essere compilate da parte degli allievi le schede FaD per le attività che vengono erogate a distanza?

Ogni allievo dovrà compilare una scheda, indicando tutte le attività svolte individualmente in modalità asincrona, compresa la fruizione della didattica asincrona e i recuperi di attività erogata in modalità sincrona non fruita.

La scheda prevede un numero fisso di righe, ma possono essere predisposte tante schede quante necessarie in relazione alle attività fruita. I "file" contenenti le schede FaD potranno essere salvati con nome riportante l'identificativo del

corso, il nominativo dell'allievo, la data della prima e dell'ultima attività svolta a cui si riferisce, come nell'esempio sottoriportato:

“id_corso_allievo_tizio_dal_9_04_al_12_04...”.

La legenda delle tipologie di attività on line può essere modificata autonomamente dall'operatore riportando eventuali ulteriori modalità di didattica a distanza attualmente non previste e utilizzando solo i codici pertinenti per le diverse attività come previste dall'allegato 1 della D.D. n. 257/2020. Il codice “Assente” non è in questo caso utilizzabile.

B.27 Come si deve procedere per l'imputazione, nelle rispettive procedure informatiche, dei dati nel periodo di sospensione (dal 24 febbraio all'8 marzo)?

Per quanto concerne le attività ricadenti nel periodo di sospensione disciplinato dai DPCM relativi all'emergenza “Coronavirus”, gli operatori che non abbiano cancellato le lezioni previste dovranno procedere all'inserimento delle assenze in corrispondenza delle giornate non svolte.

Occorre inserire una specifica nota “Attività sospesa dal al a causa dell'emergenza Covid-19” in corrispondenza della procedura Gestione allievi e inizio corsi, nella videata dei dati inizio corso, sezione dati da trasmettere, nel campo Note operatore avvio attività.

Gli operatori che invece hanno cancellato le lezioni potranno inserire ulteriori lezioni fino al completamento delle ore di attività.

B.28 Come si deve procedere per l'imputazione, nelle rispettive procedure informatiche, dei dati relativi alle attività svolte a distanza nel periodo intercorrente tra il DPCM dell'8 marzo 2020, che consente l'attività formativa a distanza, e l'approvazione della D.D. 127/2020 (dal 9 marzo al 3 aprile)?

Per quanto concerne le attività ricadenti nel periodo tra il 9 marzo e il 3 aprile, gli operatori dovranno procedere all'inserimento delle assenze degli allievi in corrispondenza delle lezioni non svolte a distanza. Ad esempio: se nella giornata era prevista l'erogazione di 7 ore di docenza e sono state svolte 4 ore con modalità a distanza, occorre inserire 3 ore di assenza per le lezioni non svolte e le assenze degli allievi che non hanno fruito della didattica.

Occorre inserire una specifica nota “Erogazione in modalità FaD dal” in corrispondenza della procedura Gestione allievi e inizio corsi, nella videata dei dati inizio corso, sezione dati da trasmettere, nel campo Note operatore avvio attività.

B.29 Come si deve procedere per la calendarizzazione, nelle rispettive procedure informatiche, delle attività svolte a distanza dalla data di approvazione della D.D. 127/2020?

Gli operatori che intendono realizzare a distanza tutta l’attività didattica prevista non devono effettuare modifiche del calendario; sarà sufficiente inserire, in concomitanza della prima e dell’ultima giornata di lezione a distanza, la nota “Erogata con modalità FaD”.

Qualora gli operatori ritengano necessario modificare la programmazione didattica, dovranno rimodulare il calendario delle lezioni che intendono svolgere a distanza utilizzando:

- l’opzione della lezione ordinaria, inserendo in concomitanza della prima e dell’ultima giornata di lezione la nota “Erogata con modalità FaD”;
- la tipologia delle ore FaD a periodo. Si evidenzia che per poter inserire attività con la tipologia delle ore FaD a periodo occorre procedere alla cancellazione di un monte ore di lezioni frontali pari a quelle che si vogliono inserire.

Al fine di consentire l’erogazione delle attività ricadenti nel periodo di sospensione e non realizzate, potranno essere inserite lezioni a recupero finanziato per un monte-ore massimo corrispondente al periodo di sospensione (questa modalità è in corso di attivazione da parte del CSI).

B.30 Come avviene la remunerazione delle ore riconosciute svolte a distanza durante tale periodo emergenziale?

La remunerazione delle ore di formazione così erogata avverrà secondo le tabelle di costo standard indicate nei rispettivi avvisi pubblici o, laddove ancora previsto, “a costi reali”.

B.31 I termini ordinatori e perentori previsti da avvisi/bandi/cataloghi pubblici, compresi quelli per l'accreditamento, sono da ritenersi sospesi?

Sì. Anche ai sensi dell'art. 103 D.L. n. 18 del 17/03/2020 come modificato dal D.L. n. 23 dell'8/04/2020 (art. 37), e come disposto dalle D.D. regionali nn. 127 e 257 del 2020, tutti i suddetti termini sono da ritenersi sospesi dal 23/02/2020 fino a nuove specifiche disposizioni in merito.

B.32 Come devono comportarsi gli operatori in merito alla presentazione delle dichiarazioni di avanzamento attività e di rimborso finale?

Sono già state comunicate dalla Regione Piemonte apposite indicazioni e istruzioni operative su termini e modalità di presentazione di tali dichiarazioni.

B.33 Verranno predisposte apposite comunicazioni per la ripresa ordinaria dell'attività didattica?

Sì. Nei casi di ripresa totale o parziale dell'ordinaria attività didattica in presenza saranno rese pubbliche apposite indicazioni in tal senso.

B.34 Quali sono le tempistiche previste per il caricamento delle assenze degli allievi sul registro elettronico?

Per il periodo dal 23 febbraio al 3 aprile sono sospesi i termini ordinari per il caricamento.

Per le attività svolte in attuazione delle D.D. nn. 127 e 257 del 2020, le assenze devono essere caricate entro 15 giorni lavorativi, in analogia a quanto previsto per il caricamento delle attività a periodo.

B.35 Sono considerate “sincrone” anche le attività recuperate dagli allievi in modalità “asincrona”?

Si. Sono considerate “sincrone” le attività di docenza erogate in presenza degli allievi anche per gli allievi che ne recuperano i contenuti, per necessità, in modalità asincrona “RA” nella legenda “tipologia attività online” del registro. Sono, invece, da considerarsi “asincrone” le attività didattiche, indicate con “TA” nella legenda “tipologia attività online” del registro, che non richiedono l’accesso contemporaneo di docente e almeno un allievo.

B.36 È possibile, ai sensi delle D.D. nn. 127 e 257 del 2020, svolgere tutta l’attività in esclusiva modalità sincrona per la parte teorica del corso? Ciò vale per tutti i percorsi formativi?

Sì. Per tutti i corsi finanziati e riconosciuti, inclusi quelli regolamentati, è possibile erogare tutta la parte teorica con attività a distanza in sola modalità sincrona (quindi, fino al 100% del monte-ore corso nel caso fossero previsti a progetto solo contenuti teorici).

B.37 Per comprovare lo svolgimento delle attività erogate a distanza, è sufficiente la compilazione dei registri e delle schede digitali?

No. Al fine di consentire la tracciabilità delle attività erogate a distanza (come espressamente richiesto dalla lett. a), par. 1, all. 1 della D.D. regionale n. 257/2020), è necessario conservare agli atti tutta la documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività annotata su registri e schede digitali. Tale documentazione includerà evidenze diverse, a seconda della metodologia e degli applicativi/piattaforme utilizzati (quali, a mero titolo esemplificativo, reports e dati di accesso rilasciati da piattaforme/applicativi, screenshot, chat ed e.mail, video e immagini, registrazioni audio, condivisione file, ecc.)

B.38 Gli utenti destinatari di attività formativa a distanza, tramite appositi piattaforme/applicativi informatici, devono disporre ciascuno di un account?

Sì, ogni allievo deve disporre di un account con il proprio nome e cognome (no *nickname*). Non è possibile, quindi, utilizzare nello stesso corso un unico account per più allievi frequentanti.

B.39 Le verifiche di apprendimento in itinere possono essere effettuate in modalità sia sincrona sia asincrona?

Nel corso dell'attività formativa erogata a distanza, le verifiche di apprendimento, purché vengano tracciate, possono essere svolte sia durante lo svolgimento di attività sincrona, sia con attività in modalità asincrona.

B.40 Deve esserci necessariamente corrispondenza tra l'attività didattica asincrona erogata dal docente, rilevata sul registro digitale generico, e le ore utilizzate dall'allievo, registrate sulla scheda FaD?

No. Non è necessaria la corrispondenza né in termini di ore né in termini di giornata di erogazione da parte del docente e realizzazione/fruizione da parte dell'allievo.

Il docente deve annotare sul registro l'attività svolta in modalità asincrona in corrispondenza del giorno in cui è stata assegnata agli allievi, mentre gli allievi annoteranno la propria attività in corrispondenza del giorno in cui è stata effettivamente svolta.

B.41 Relativamente ai corsi OSS biennali, la previsione delle D.D. nn. 127 e 257 del 2020 (all. 1, par. 5), secondo cui il periodo lavorativo svolto nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali in contesto emergenziale da diffusione Covid-19, costituisce credito formativo, sostitutivo dello stage, ai fini dell'ottenimento della Qualifica OSS, è valevole anche per gli allievi già occupati precedentemente presso tali strutture ed in continuità lavorativa durante l'emergenza sanitaria?

Sì. L'ambito di applicazione delle D.D. nn. 127 e 257 del 2020 rispetta le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 4-1141/2020, che ha approvato misure straordinarie volte all'assunzione di lavoratori in deroga ai requisiti richiesti dalle disposizioni nazionali e regionali, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto. Pertanto i soggetti che sono stati assunti prima dell'approvazione della

suddetta D.G.R., ma che continuano a lavorare nelle strutture durante l'emergenza Covid-19, hanno diritto al riconoscimento del credito formativo, sostitutivo dello stage, ai fini dell'ottenimento della Qualifica OSS. Sono da includersi nell'ambito di applicazione di tale disciplina gli allievi assunti nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili, adulti, minori.

B.42 Il valore giuridico della qualifica OSS rimane inalterato, anche se acquisita in tale situazione emergenziale tramite l'erogazione di attività didattica a distanza in deroga alla normativa precedente?

Sì. Come previsto dalle D.D. regionali nn. 127, 152 e 257 del 2020, l'erogazione della formazione a distanza è stata autorizzata in seguito all'Accordo tra le Regioni sottoscritto in data 31 marzo 2020.

Pertanto, la validità giuridica del titolo di OSS, acquisito durante la fase emergenziale dovuta al Covid-19 con le specifiche richieste dalle suddette D.D. regionali, è identica a quella degli altri attestati OSS conseguiti in precedenza.

B.43 Rimane inalterata la validità del titolo OSS, anche se conseguito con attività lavorativa secondo quanto consentito dalla DGR n. 4-1141/2020 e dalle D.D. nn. 127, 152 e 257 del 2020 (quindi, anche se l'allievo non ha svolto ore di formazione in ambito ospedaliero)?

Essendo espressamente previsto dalla suddetta normativa regionale, il titolo acquisito è pienamente valido e spendibile, anche se l'esperienza lavorativa non ha riguardato i tre ambiti di lavoro in cui normalmente si svolgeva prima dell'emergenza Covid-19 in atto.

B.44 Come procedere al caricamento delle ore di effettivo svolgimento delle attività a distanza se non vi è coincidenza con le ore indicate a calendario su Sistema Piemonte?

Considerata la situazione emergenziale, per le giornate di calendario pregresse non è necessaria la corrispondenza tra l'orario di effettivo svolgimento delle attività, presente sulla documentazione necessaria alla tracciabilità della stessa, e l'orario delle lezioni inserito su Sistema Piemonte. Ad esempio, se nella giornata

era prevista l'erogazione della lezione dalle ore 8.00 alle 12.00, e l'attività a distanza è stata svolta da due diversi docenti, rispettivamente dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00, è possibile procedere al caricamento delle presenze/assenze senza nessuna modifica di orario. Sarà sufficiente integrare la nota prevista nella Faq B28 con l'indicazione che in tale periodo sono presenti disallineamenti orari.

B.45 Precedentemente all'emergenza epidemiologica in atto, per i diplomi professionali che prevedono abilitazione non era richiesta la suddivisione delle assenze tra ore di teoria, pratica e stage. In considerazione di quanto indicato nella D.D. n. 152/2020, diventa ora necessario che ogni allievo sia effettivamente presente per l'ammontare di ore di pratica e di stage previsto?

L'operatore è tenuto a erogare in presenza le ore di pratica e di stage previste. La frequenza degli allievi deve rispettare esclusivamente i limiti previsti ai fini della validità del corso.

B.46 Qual è la modalità corretta di compilazione del registro generico del docente in relazione all'attività pratico-laboratoriale realizzata con project-work?

Le ore di attività di P.W. dovranno essere registrate dal docente incaricato sul proprio registro generico, indicando "attività laboratoriale-P.W." nello spazio dedicato all'argomento in corrispondenza delle giornate pianificate e comunicate agli allievi, secondo le modalità che valgono per le lezioni teoriche e dando evidenza della realizzazione dell'attività didattica.

B.47 Qual è la modalità corretta di registrazione dell'attività di stage realizzata con project-work?

Non è prevista una modalità di registrazione su schede; le ore di attività di P.W. dovranno essere attestate a conclusione del percorso mediante verbale complessivo, relativo a tutti gli allievi del singolo corso, redatto e sottoscritto dal/i tutor (da tenere agli atti dell'attività corsuale).

C) IeFP

C.1 Per gli allievi iscritti ai corsi di qualifica o diploma professionale del sistema di IeFP, inclusi i corsi dell'offerta sussidiaria (IP), è assicurata la validità dell'anno formativo e la possibilità di accedere agli esami finali?

La validità dell'anno formativo e la possibilità di accedere agli esami verrà garantita in analogia a quanto disposto a livello nazionale dal sistema dell'istruzione.

Gli enti formativi dovranno, in ogni caso, favorire il massimo recupero degli apprendimenti possibile per tutti gli allievi, considerata la situazione contingente e il contesto personale di ciascun allievo.

C.2 Per i corsi IeFP, compresi i percorsi in regime di sussidiarietà (IP), è possibile sostituire i periodi di stage con la realizzazione di c.d. Project-work?

Sì, è consentito.

C.3 Nei corsi IeFP permangono, ai fini resocontativi, il cd. “valore atteso” e i relativi valori “UCS” indicati nei bandi di riferimento?

No. Verrà applicata un'unica UCS del valore di € 104 ora/corso a prescindere dal numero di allievi che risulterà ammissibile a fine corso.

D) ITS - IFTS - MDL

D.1 Quali corsi ITS, IFTS e afferenti alla direttiva “MdL”, possono proseguire o essere avviati a distanza, in sostituzione della didattica in presenza?

Tutti i corsi ITS, IFTS e MdL possono proseguire o essere avviati in modalità a distanza.

D.2 Per i corsi ITS, IFTS e MdL è possibile sostituire i periodi di stage con la realizzazione di c.d. Project-work?

Sì, è possibile.

E) FCI - PFI

E.1 Per la formazione continua a Catalogo mediante voucher è obbligatorio realizzare i corsi in modalità a distanza durante l'emergenza Covid-19?

No, l'operatore può proseguire o avviare edizioni corsuali in modalità a distanza avendo acquisito l'assenso da parte degli allievi (l'operatore dovrà conservare agli atti la documentazione che attesti l'adesione degli allievi) e se ci sono tutte le condizioni previste dalle D.D. nn. 127 e 257 del 2020 per il corretto svolgimento delle lezioni in modalità a distanza. In alternativa la prosecuzione o l'avvio dei corsi può essere rinviata al termine dell'emergenza Covid-19. Non è più richiesto, stante la situazione di emergenza, l'avvio dell'edizione entro 60 giorni dall'assegnazione del voucher.

E.2 Quali corsi di formazione continua a Catalogo possono essere realizzati in modalità a distanza fino al termine dell'emergenza?

Tutte le edizioni dei corsi a Catalogo già avviate o da avviare (nelle quali sono stati inseriti allievi con voucher già assegnati) possono essere erogate a

condizione che i corsi siano utilmente erogabili e fruibili a distanza in coerenza con quanto previsto dall'all.1 della D.D. n. 257/2020.

Potranno essere quindi avviate in modalità a distanza anche future edizioni corsuali nelle quali siano inseriti gli allievi beneficiari dei voucher riferiti alle domande prese in carico dall'Amministrazione.

E.3 Per i corsi di formazione continua a Catalogo mediante voucher già avviati prima della sospensione delle lezioni legata all'emergenza Covid-19, è necessario che tutti gli allievi lo richiedano per poter proseguire con le lezioni in modalità a distanza?

No, in questo caso l'operatore può scegliere di proseguire le lezioni in modalità a distanza solo per gli allievi che ne abbiano fatto richiesta, mentre gli altri allievi andranno registrati come assenti sul registro dell'edizione corsuale.

Per tutelare gli allievi, assegnatari di voucher che non possono o non sono interessati a proseguire l'attività in modalità a distanza, l'Amministrazione competente potrà adottare i provvedimenti che dovessero rendersi necessari anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi avvisi pubblici.

E.4 Per i corsi di formazione continua a Catalogo mediante voucher ancora da avviare, come si procede se alcuni allievi non fossero in grado di seguire le lezioni a distanza o non fossero interessati?

In questo caso l'operatore può scegliere di avviare le lezioni in modalità a distanza solo per gli allievi che ne abbiano fatto richiesta. Nel caso di allievi eventualmente già inseriti in un'edizione corsuale non avviata (in "stato 25") l'operatore deve disassociare dall'edizione corsuale gli allievi che non possono o non sono interessati a realizzare il corso in modalità a distanza e può, quindi, procedere all'avvio dell'edizione.

Gli allievi non associati potranno così utilizzare il voucher per una futura edizione corsuale dello stesso corso realizzata in modalità ordinaria (in presenza) che l'operatore preveda di avviare al termine dell'emergenza (anche molto oltre il termine dei 60 giorni previsto dall'Avviso, ma sempre nell'ambito del Catalogo dell'Offerta Formativa 2019-2021).

E.5 Cosa succede in caso di ritiro degli allievi?

In caso di corso in svolgimento al momento della sospensione delle attività causata dall'emergenza Covid-19, si procede a registrare il ritiro con le modalità ordinarie previste da Regione Piemonte/Città metropolitana di Torino.

Si ricorda che in caso di corso non ancora avviato, l'operatore comunica all'Amministrazione competente il ritiro degli allievi che non intendano frequentare.

E.6 Per quanto riguarda i corsi di formazione continua a Catalogo, nel periodo di emergenza Covid-19, è possibile rateizzare il pagamento della quota di cofinanziamento privato?

Sì, è possibile (non obbligatorio), con richiesta motivata e previa autorizzazione dell'Amministrazione, rateizzare il pagamento della quota di cofinanziamento privato.

Il numero di rate e l'entità di ciascuna viene definito dall'operatore in accordo con l'allievo. In ogni caso la prima rata, anche di importo esiguo, deve essere pagata all'operatore prima dell'inizio del corso. L'operatore tiene agli atti le ricevute dei pagamenti rateizzati che deve essere tracciabile così come previsto dagli avvisi.

Il mancato pagamento dell'intero importo previsto a titolo di cofinanziamento privato comporta la non rimborsabilità del voucher; il pagamento di singole frazioni dello stesso non può comportare, inoltre, alcuna rideterminazione del valore del voucher in fase di domanda di rimborso.

F) CORSI RICONOSCIUTI

F.1 Nei corsi di formazione riconosciuti, a sensi dell'art. 14 L.R. n. 63/1995, sussistono particolari limiti nell'erogazione dell'attività didattica, oltre a quelli previsti per i corsi finanziati?

Ai sensi di quanto previsto dall'all. 1 della D.D. n. 257/2020 i corsi riconosciuti, sia avviati sia da avviare, con finanziamento del cittadino o altri finanziamenti privati o pubblici non gestiti dalla Direzione scrivente (es., fondazioni bancarie,

fondi interprofessionali, ecc.), possono essere realizzati in FaD limitatamente alla parte teorica, previa espressa richiesta degli allievi e dell'ente finanziatore, laddove presente.

Agli allievi che per carenza di strumenti non possano fruire del corso in FaD, l'operatore deve assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l'attività formativa non fruita o l'impegno formale alla fruizione in modalità ordinaria appena attivabile.

L'acquisizione del consenso degli allievi e dell'ente finanziatore e gli eventuali impegni alla fruizione successiva per gli allievi di cui al punto precedente, devono essere tenuti agli atti da parte dell'operatore.

Qualora gli enti finanziatori impongano regole più restrittive rispetto a quelle fornite dal presente documento, è necessario attenersi a queste ultime.

F.2 In questo periodo d'emergenza sanitaria, i corsi riconosciuti per la figura professionale OSS, ai fini della loro erogazione a distanza, sono destinatari di una particolare disciplina o vale quella generale riferita agli altri corsi riconosciuti?

Considerata la particolarità e l'attuale fabbisogno della figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario, per tale tipologia di corso riconosciuto valgono le stesse indicazioni previste dall'all. 1 della D.D. n. 257/2020 per i corsi OSS finanziati.

F.3 In questa fase emergenziale è possibile richiedere il riconoscimento di corsi di formazione in modalità e-learning da parte di un operatore non accreditato per la tipologia di formazione F.a.D.?

Durante il periodo di sospensione dei corsi in presenza, la formazione a distanza può essere erogata dall'ente di formazione per le attività in essere e per quelle già autorizzate e incluse nel catalogo che si intendono avviare, anche se non in possesso dello specifico accreditamento "tipologia F.a.D.", nei limiti previsti dalle disposizioni di cui alle D.D. n. 127 e 257 del 2020.

Gli operatori non in possesso di tale specifica tipologia d'accreditamento che attiveranno la formazione a distanza sono tenuti, comunque, a richiedere un'estensione dell'accreditamento, alla prima domanda di rinnovo dello stesso.

In caso di nuove istanze di riconoscimento, le proposte corsi da realizzarsi in F.a.D. non potranno, invece, prescindere dallo specifico accreditamento, in quanto trattasi di requisito di ammissibilità della domanda.

F.4 Terminato il percorso formativo erogato con la F.a.D., con quali modalità può essere svolto l'esame?

Le modalità di svolgimento degli esami finali sono contenute nella D.D. n. 291 del 15/05/2020.

F.5 I corsi avviati in F.a.D. e in svolgimento al termine del periodo di emergenza sanitaria potranno riprendere secondo le modalità ordinarie o dovranno comunque concludersi a distanza?

Nei casi di ripresa totale o parziale dell'ordinaria attività didattica in presenza saranno rese pubbliche apposite indicazioni, che pertanto riguarderanno sia i corsi ancora da avviare che quelli in svolgimento.

G) SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO

G.1 Nei servizi per l'orientamento è possibile continuare l'attività in modalità a distanza?

Si, è consentito continuare tali attività a distanza mediante canali e documentazione che ne consentano, comunque, l'effettiva accessibilità, fruibilità e il tracciamento, come da apposite disposizioni recentemente emanate (D.D. regionali n. 127/2020, in particolar modo l'all. 5, e n. 257/2020).

G.2 Quali sono gli adempimenti che devono seguire gli operatori per avviare o proseguire i servizi a distanza?

Per l'attivazione e la prosecuzione dei servizi a distanza è richiesto unicamente l'invio di un documento descrittivo all'Amministrazione entro dieci giorni lavorativi (termine non perentorio). In tale comunicazione si deve specificare l'intenzione di realizzare le attività a distanza, la data di attivazione delle stesse e una breve descrizione in merito a strumenti, modalità e canali che verranno utilizzati, a partire dalla data indicata per ciascuna delle tipologie di azione interessata. Si precisa che, in merito, non è prevista alcuna autorizzazione formale da parte degli uffici competenti, fatte salve le specifiche riportate nell'all. 5 alla D.D. regionale n. 127/2020, in particolare relativamente alle azioni Or. 4 e Or. 5.

G.3 Per la gestione delle attività in modalità a distanza, come si deve procedere per l'imputazione dei dati nelle rispettive procedure informatiche e come devono essere compilati i registri/schede? E quale ulteriore documentazione dev'essere tenuta agli atti dagli operatori per dimostrare lo svolgimento di tale attività?

Sono state recentemente definite e introdotte in merito apposite istruzioni operative, con la D.D. regionale n. 127/2020 (in particolar modo, l'all. 5).

Le suddette modalità di registrazione delle attività a distanza decorrono dalla data di approvazione del suddetto provvedimento.

Per gli interventi già precedentemente erogati a distanza, valgono le stesse indicazioni di cui alla D.D. n. 127/2020, se e in quanto oggettivamente applicabili. Anche in questi ultimi casi, l'attività dev'essere stata comunque svolta in coerenza con i principi ispiratori riportati nella sopra citata D.D..

G.4 È possibile attivare interventi d'orientamento a distanza, nei limiti e con le modalità previste dalle D.D. n. 127 e 257 del 2020, sia per le azioni "individuali" che per quelle "di gruppo"?

Sì, ma per le azioni di gruppo solo qualora venga richiesta dalla scuola e con l'utilizzo delle piattaforme abitualmente utilizzate per la didattica. Sono escluse le azioni di gruppo che richiedono condivisione difficilmente replicabile in un

contesto a distanza. In ogni caso, l'erogazione a distanza delle azioni di gruppo è subordinata alla validazione preventiva della cabina di regia regionale.

G.5 Per la gestione delle attività a distanza durante tale fase emergenziale, ai fini della registrazione delle attività sono stati previsti specifici registri? E' prevista la consueta vidimazione dei registri prima del loro utilizzo?

Sì. Sono stati previsti, dalle D.D. regionali nn. 127 e 257 del 2020, appositi registri digitali, scaricabili in formato PDF editabile all'indirizzo internet regionale

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

Sono stati resi disponibili i suddetti documenti digitali, in sostituzione di quelli cartacei, per agevolare la registrazione delle attività. Trattandosi di supporti digitali non è, quindi, necessaria la vidimazione.

G.6 I termini previsti dagli avvisi pubblici e dalle disposizioni per l'accreditamento sono da ritenersi sospesi?

Sì. Anche ai sensi dell'art. 103 D.L. n. 18 del 17/03/2020 come modificato dal D.L. n. 23 dell'8/04/2020 (art. 37), e come disposto dalle D.D. regionali n. 127 e n. 257 del 2020, tutti i termini, ordinatori e perentori, previsti dai suddetti dispositivi sono da ritenersi sospesi dal 23/02/2020 e fino a nuove specifiche disposizioni in merito.

Pertanto, come riportato nell'all. 5 di cui alla citata D.D. n. 127/2020, rimane valida l'indicazione di caricare sulle apposite procedure informatiche le azioni svolte nelle tempistiche previste nell'Avviso vigente.

G.7 Come saranno rimborsate agli operatori le azioni svolte a distanza durante il periodo d'emergenza sanitaria?

La remunerazione delle ore riconosciute avverrà sempre secondo le tabelle di costo standard indicate nei rispettivi avvisi pubblici approvati nel 2019 da Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino (D.D. regionale n. 963/2019 e Decreto della Sindaca n. 274-7355/2019).

G.8 Come devono utilizzare gli operatori le procedure informatiche relative agli interventi programmati e non realizzati, totalmente o parzialmente, a causa della sospensione della didattica in presenza per l'emergenza Covid-19?

Per gli interventi caricati in procedura ma mai avviati, gli operatori, in fase di presentazione della domanda di rimborso intermedia immediatamente successiva, dovranno chiuderli "a zero".

Per gli interventi, invece, che hanno visto lo svolgimento di una parte delle ore previste, ma poi interrotti e che non hanno la possibilità di essere proseguiti e conclusi in modalità a distanza, è possibile richiedere agli uffici competenti l'intervento del CSI per allineare la durata prevista alle ore svolte. Per tali interventi sarà possibile prevedere la riproposizione degli stessi in momenti successivi, in modo da dare concretezza e continuità al percorso che era stato progettato con la singola scuola.

G.9 Per le azioni di gruppo è ancora necessario caricare le edizioni in procedura precedentemente all'avvio delle stesse?

No, limitatamente a questa fase emergenziale, in considerazione delle maggiori difficoltà che si potrebbero incontrare nell'ottenere i dati degli utenti col necessario anticipo, è stato previsto lo sblocco delle procedure informatiche e, pertanto, sarà possibile caricare le azioni di gruppo sull'applicativo "Geiscr" successivamente alla loro erogazione, ma sempre entro i 7 giorni dalla conclusione delle stesse.

G.10 Le azioni già intraprese prima della sospensione della didattica in presenza dovuta all'emergenza sanitaria in atto, ma non concluse, come dovranno essere imputate in procedura, anche ai fini del loro riconoscimento economico?

L'attività in presenza, iniziata ma non conclusa compiutamente a causa dell'emergenza in atto, potrà comunque essere imputata in procedura, con l'inserimento delle ore effettivamente svolte. Per risolvere eventuale difficoltà connesse alla procedura sarà possibile per gli operatori attivarsi con il CSI e gli uffici competenti per la soluzione delle stesse.

G.11 Le attività propedeutiche e accessorie svolte dagli orientatori in occasione dei servizi – sia individuali che di gruppo – erogati ai destinatari a distanza, secondo quanto previsto dalle D.D. nn. 127 e 257 del 2020, possono considerarsi come parte integrante delle azioni d’orientamento di cui ai vigenti Avvisi pubblici?

Tenuto anche conto che lo svolgimento delle azioni di orientamento a distanza, secondo quanto previsto dalle D.D. regionali nn. 127 e 257 del 2020, presenta complessità erogative e di conservazione delle evidenze rispetto ai servizi ordinariamente svolti in presenza pre-emergenza Covid-19, l’attività strettamente preparatoria e accessoria svolta dagli orientatori durante l’intervento o immediatamente a ridosso e in continuità dello stesso (a mero titolo esemplificativo, la compilazione dei dati dell’intervento sul registro digitale, gli adempimenti tecnici sia preparatori che in itinere per avviare e mantenere il collegamento a distanza con gli utenti, la spiegazione dell’informativa privacy, la compilazione del contratto orientativo, lo scambio di corrispondenza e informazioni via chat/e.mail con gli utenti, l’effettuazione di screen-shot, e così via) può considerarsi, anche ai fini del riconoscimento economico di cui ai vigenti Avvisi pubblici, come parte integrante delle azioni d’orientamento ove funzionalmente necessaria e ragionevolmente contenuta, fatto comunque salvo il rispetto del principio generale di tracciabilità dell’attività svolta come contemplato dalle suddette D.D. regionali.

H) POLITICHE DEL LAVORO

H.1 A partire dall’approvazione della D.D. n. 127 del 03/04/2020 è possibile aprire nuovi PAI ed effettuare nuove prese in carico?

Si, è possibile aprire nuovi PAI dei soggetti già inseriti nei percorsi ed effettuare nuove prese in carico.

H.2 Quali documenti devono essere tenuti agli atti per dimostrare l’avvenuta erogazione dei servizi a distanza?

Oltre ai documenti previsti dai rispettivi bandi di riferimento, sarà necessario documentare lo svolgimento delle attività a distanza, la data e la durata, riportando l'avvenuta erogazione del servizio sul nuovo modello di registro editabile pubblicato sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus> e allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento dell'utente.

H.3 Come rendere evidenti le ore svolte?

La tracciabilità delle ore svolte sarà resa evidente mediante la compilazione puntuale del registro editabile per le attività erogate a distanza e mediante la regolare compilazione del registro informatico (PAI - SILP). Si specifica che, in deroga a quanto previsto dai Bandi di riferimento, per tutto il periodo di vigenza delle attuali regole di tracciabilità dei servizi, il PAI non deve riportare la firma dell'utente. Il destinatario dovrà comunque dichiarare all'operatore, via e-mail, la conferma della volontà di usufruire dei servizi concordati e registrati nel PAI. Suddetta e-mail va conservata agli atti.

H.4 Quali sono le regole di compilazione del registro digitale?

L'operatore dei servizi al lavoro deputato all'erogazione dell'attività (ad es. il *case-manager*, ...) scaricherà il registro digitale editabile pubblicato sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus> e ogni 30 gg., dopo averlo compilato e salvato in formato "pdf" non modificabile, lo invierà alla sede centrale del proprio Ente.

Ogni operatore deputato all'erogazione dell'attività avrà pertanto a disposizione un registro dove registrerà puntualmente i servizi erogati all'utenza.

È stato reso disponibile il suddetto documento, in sostituzione di quello cartaceo, per agevolare la registrazione delle attività. Trattandosi di supporto digitale non è, quindi, necessaria la vidimazione.

H.5 È possibile svolgere ore di tutoraggio ai tirocinanti in *smart working*?

Si, per i tirocinanti in *smart working* è possibile svolgere le ore di tutoraggio che dovranno essere riportate sul nuovo modello di registro editabile.

H.6 Le attività di tutoraggio sono possibili per tutti i tirocini sospesi o solo per quelli in *smart working*?

Durante l'emergenza il tutoraggio è ammesso solo per i tirocini in *smart working*.

H.7 È possibile rendicontare servizi erogati a distanza nel periodo intercorrente tra il DPCM dell'8 marzo 2020, e l'approvazione della D.D. n. 127/2020 (dal 9 marzo al 3 aprile)?

Per eventuali attività erogate a distanza nel periodo intercorrente tra il DPCM dell'8 marzo 2020, e l'approvazione della D.D. n. 127/2020 (dal 9 marzo al 3 aprile), valgono le stesse indicazioni descritte nella suddetta D.D. n. 127, ove applicabili. L'operatore dovrà dichiarare che le attività svolte con modalità a distanza sono state erogate in coerenza con i requisiti essenziali richiamati nell'allegato 4 della suddetta D.D. n. 127, quantificandone l'entità in termini di ore. Ai fini del riconoscimento economico dovrà essere tenuta agli atti ogni evidenza idonea a titolo di documentazione probante l'attività erogata.

H.8. Come si deve documentare la corrispondenza del contatto al quale è stato erogato il servizio al fine di consentire la verifica anagrafica dell'utente?

L'utente dovrà essere registrato sui sistemi utilizzati con il proprio nome e cognome (no *nickname*) e l'indirizzo mail indicato dovrà essere lo stesso registrato su SILP. Anche l'operatore che eroga i servizi a distanza dovrà essere identificabile in maniera univoca e chiara. È indispensabile conservare agli atti la reportistica che gli applicativi rendono disponibile, compresi gli *screenshot* del collegamento con l'utente riportante la data e la durata del collegamento stesso.

H.9 Per Garanzia Giovani PON IOG i Centri per l'Impiego adotteranno la stessa modalità a distanza per l'attività di presa in carico (1B)?

La possibilità di erogare servizi a distanza è prevista anche per i Centri per l'Impiego nell'ambito delle attività di competenza in Garanzia Giovani PON IOG.

H.10 Rispetto alla gestione di percorsi già avviati con utenti già presi in carico è necessario inviare preventivamente una comunicazione di avvio della nuova attività a distanza?

Per i servizi al lavoro già avviati non è necessario inviare comunicazione di avvio delle attività a distanza.

H.11 Le attività svolte con gli utenti, anche se erogate a distanza, andranno comunque indicate su SILP come erogate su una sede operativa specifica?

Sì, ogni operatore dei servizi al lavoro (ad es., il Case Manager, ...) compilerà il PAI su SILP in riferimento alla propria sede operativa. Non è necessario indicare in nota alcuna dicitura particolare.

H.12 Il back-office pari al 30% introdotto dalle D.D. n. 127 e n. 257 del 2020 su quale monte-ore va calcolato?

Il back-office introdotto dalla suddette D.D. regionali, per le attività per le quali non era ancora previsto nei singoli bandi, si effettua a partire dall'approvazione della suddetta D.D. n. 127 e si calcola sulle ore complessive di attività effettivamente erogata dall'apertura dei PAI. Si precisa che le percentuali di back-office già previste nei singoli bandi e singoli PAI rimangono invariate se uguali o superiori al 30%.

H.13 Se un utente non può o non vuole svolgere le attività in modalità a distanza e il suo PAI è in scadenza, il PAI viene chiuso oppure viene sospeso fino al termine dell'emergenza e solo da quel momento si scalano i giorni di validità?

Per effetto delle disposizioni delle D.D. n. 127 e n. 257 del 2020, tutti i termini sono sospesi e riprenderanno a decorrere alla cessazione dell'emergenza.

H.14 Si possono proseguire le attività con utenti il cui percorso di 3 mesi per i Buoni Servizi Lavoro o 2 mesi per Garanzia Giovani sarebbe dovuto terminare in marzo?

Si, ove è possibile si possono riprendere i percorsi sospesi erogando le attività a distanza.

H.15 Alla luce delle sospensioni gestite dai operatori dei servizi al lavoro (ad es. il case manager) con motivazione "chiusura aziendale per emergenza sanitaria - Covid-19" al fine del computo dei 3 mesi di durata effettiva del tirocinio bisogna considerare solo le giornate in cui il tirocinio si è realmente svolto o anche le giornate in cui risulta sospeso?

Bisogna considerare solo le giornate effettivamente svolte.

H.16 I tirocini extracurricolari sospesi possono essere riattivati? Sono attivabili nuovi tirocini?

Sì, i tirocini extracurricolari sospesi sono riattivabili ai sensi del D.P.G.R. n. 57 del 17/05/2020 e sono, altresì, attivabili nuovi tirocini secondo quanto previsto dal D.P.G.R. n. 63 del 22/05/2020.

H.17 In caso di tirocinio in scadenza attualmente sospeso, come deve essere trattata la proroga?

È necessario effettuare una COB di proroga per evitare la cessazione del tirocinio stesso. La proroga deve essere fatta per i giorni maturati dalla data di inizio sospensione alla data di scadenza naturale.

H.18 Nel caso in cui le attività del tirocinio possano essere svolte in *smart-working*, i tirocini possono ripartire e con quali modalità?

Il soggetto ospitante che intende avvalersi di tale possibilità deve farne richiesta scritta al soggetto promotore fornendo adeguata relazione circa gli strumenti e le modalità di svolgimento adottate per assicurare un adeguato tutoraggio del percorso di tirocinio e, acquisitone il parere favorevole, il tirocinio potrà ripartire. Sul “Portale tirocini” verrà indicata la data fine della sospensione e nelle ulteriori informazioni dovrà essere indicata la data di ripresa del percorso segnalando che sarà effettuata in modalità *smart working*.

H.19 Possono essere attivati nuovi tirocini in *smart working*?

No, tale modalità è prevista in via eccezionale e fino al perdurare dell'emergenza sanitaria solo per consentire la prosecuzione e conclusione dei percorsi già avviati.

H.20 È possibile presentare richiesta di autorizzazione per l'avvio di tirocini finanziati e quando sarà possibile attivarli?

Sì, è possibile e le domande verranno istruite secondo le tempistiche previste dalla procedura, ossia in base alle domande pervenute entro l'ultimo giorno di ogni mese. In ogni caso le nuove attivazioni sono tutte sospese; pertanto i 30 giorni previsti dalla procedura di autorizzazione dei tirocini sono sospesi e decorreranno dalla ripresa delle attività.

H.21 Per i tirocini autorizzati a partire dal mese di marzo, occorre chiedere un differimento dell'avvio?

No, non occorre inviare alcuna comunicazione.

H.22 Le aziende possono interrompere i tirocini attualmente sospesi prima del termine naturale?

Il periodo di sospensione non si configura come assenza del tirocinante in quanto non gli è imputabile. La proroga non è una facoltà dell'azienda ma un diritto del tirocinante a concludere il suo percorso e a vedersi riconosciuta l'indennità. La disciplina prevede, infatti, che l'indennità venga sospesa e riconosciuta mediante la proroga correlata.

H.23 Nelle aziende con CIG attiva o in corso di attivazione come devono essere gestiti i tirocini?

I tirocini in corso e attualmente sospesi, al termine dell'emergenza sanitaria potranno riprendere e proseguire fino al termine naturale, comprese le proroghe per il recupero della sospensione. Non sono ammesse nuove attivazioni di tirocini presso queste aziende in vigenza della CIG.

H.24 È possibile far ripartire con modalità smart working un tirocinio attualmente sospeso presso un'azienda che si trova in CIG?

Sì, è possibile se vi sono le condizioni per assicurare un adeguato tutoraggio e supporto aziendale; pertanto le modalità di svolgimento dovranno essere organizzate sulla base degli orari di operatività del tutor aziendale.

H.25 Qual è la durata minima di erogazione di un servizio a distanza?

La durata di erogazione di un servizio a distanza non può essere inferiore alla frazione di 30 minuti.

H.26 Le ore di tirocinio in smart working devono essere registrate?

Sì. Nel caso in cui l'azienda non abbia fornito un registro al tirocinante, per registrare le ore effettuate giornalmente si può scaricare l'apposito registro editabile dal sito al seguente indirizzo internet: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

H.27 I servizi di individuazione e validazione delle competenze possono essere erogati a distanza?

Sì. I servizi di individuazione e validazione delle competenze sono compresi nei servizi di orientamento specialistico, disciplinati dalla D.D. n. 257/2020 (all. 4), e possono essere erogati a distanza con le stesse modalità previste per gli altri servizi al lavoro, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Testo Unico sulla certificazione delle competenze (D.D. n. 849/2017, Parte C).

I) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

I.1 Nell'apprendistato professionalizzante tutta la formazione di base e trasversale può essere erogata con modalità a distanza?

Sì. Tutte le attività formative di base e trasversali, possono essere erogate con modalità a distanza.

I.2 Nel caso in cui l'apprendista sia sospeso dall'attività lavorativa (ad.es in cassa integrazione, in ferie etc..) può fruire della formazione a distanza di base e trasversale?

No, per fruire dell'attività formativa a distanza l'apprendista deve essere in costanza effettiva di rapporto di lavoro (quindi, non dev'essere in ferie o in congedo o in cassa integrazione, e così via).

I.3 Qualora l'apprendista fosse in cassa integrazione ma non a zero ore, può frequentare a distanza nelle ore normalmente retribuite (quindi, nelle ore in cui non è in cassa integrazione)?

Sì, è possibile.

I.4 Occorre inviare richiesta di autorizzazione formale di proroga dei termini di conclusione delle attività previste dai vigenti dispositivi?

Non è necessario richiedere proroghe. Come previsto dalle disposizioni regionali recentemente emanate (D.D. nn. 127 e 257 del 2020), in particolar modo l'allegato 2), le attività formative comprese nelle C.D.E. in corso di svolgimento potranno essere ricalendarizzate al termine dell'emergenza sanitaria e dovranno concludersi nel termine massimo di 10 mesi dalla data indicata nella comunicazione di finanziamento (in deroga a quanto indicato negli avvisi pubblici della Regione Piemonte e della Città metropolitana di Torino, che prevedono attualmente un termine di scadenza di 7 mesi).

Il periodo della sospensione dei termini, contemplato dalle suddette D.D. regionali, va aggiunto al termine di 10 mesi previsto per la conclusione delle attività.

I.5 Bisogna predisporre un allegato 3 per ogni gruppo classe?

L'allegato 3, di cui alla D.D. n. 127/2020, va compilato un'unica volta per ogni CDE, riportando l'elenco dei moduli che saranno coinvolti nelle attività a distanza (indicando il codice modulo nel campo ID attività).

I.6 È possibile continuare ad erogare in impresa le attività relative al modulo 3?

Sì, laddove l'azienda possa essere operativa in base alle disposizioni nazionali e regionali, è possibile erogare in impresa l'attività formativa rivolta all'apprendista prevista dal modulo 3, operando nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, come da disposizioni nazionali.

Si ricorda che nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, le visite in impresa del coordinatore formativo possono essere effettuate in modalità a distanza. Nel caso in cui il coordinatore formativo e l'azienda concordino la possibilità di svolgimento della visita in impresa "in presenza" la stessa potrà svolgersi nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Le attività relative ai rientri in aula degli apprendisti, previste anche individualmente, devono essere effettuate in modalità a distanza.

Il modulo 3 può essere erogato dall'impresa anche con modalità a distanza nel caso l'apprendista sia in smart working. La descrizione delle attività deve avvenire tramite la compilazione della "Scheda rilevazione attività apprendistato impresa Covid-19" appositamente predisposta.

I.7 Come si registrano le attività legate al modulo 3 erogate a distanza?

Le attività del coordinatore formativo devono essere riportate nel registro cartaceo del coordinatore formativo, se già in suo possesso, o in alternativa nel “Registro coordinatore formativo apprendistato aprile 2020 Covid-19” appositamente predisposto.

È, altresì, necessario che l'apprendista compili la Scheda rilevazione attività apprendistato impresa cartacea, se già in suo possesso, o in alternativa la “Scheda rilevazione attività apprendistato impresa Covid-19” appositamente predisposta.

I.8 Nel caso in cui solo alcuni allievi di un'edizione siano in condizione di poter partecipare alle attività a distanza, è possibile erogarla a gruppi appartenenti a edizioni diverse dello stesso modulo?

Sì, è possibile erogare formazione in contemporanea a gruppi di apprendisti di edizioni differenti, riferite allo stesso modulo e nel rispetto del numero massimo di 20 allievi per sessione.

Il docente dovrà rilevare l'attività sul registro dedicato ad ogni edizione per i relativi allievi.

I.9 Le edizioni dei moduli rimangono quelle già inserite su Sistema Piemonte o si possono prevedere nuovi gruppi in base agli apprendisti che possono fruire della FAD?

La gestione di edizioni, assenze, ritiri e recuperi degli apprendisti deve seguire le normali indicazioni previste al cap. 3 della Nota informativa pubblicata dalla Regione Piemonte in data 30 Maggio 2017.

I.10 La scadenza dei 10 mesi esplicitata nelle D.D. nn. 127 e 257 del 2020 (all. 2, par. 2), vale anche nel caso in cui l'operatore non opti per la ricalendarizzazione, ma per la prosecuzione delle attività con la FaD?

Sì, la scadenza in deroga dei 10 mesi è valida per tutti i percorsi.

Il periodo della sospensione dei termini, contemplato dalle suddette D.D. regionali, va comunque aggiunto al termine di 10 mesi previsto per la conclusione delle attività.

I.11 Nel modulo 1 relativamente alla formazione sulla sicurezza, è possibile trattare i temi della prevenzione del Covid-19 in impresa?

Sì. All'interno del modulo 1 è possibile precisare e aggiornare nella progettazione di dettaglio i contenuti dell'UF1 "Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori", relativamente al concetto di rischio, prevenzione e organizzazione della prevenzione aziendale, e dell'UF2 "Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro", relativamente all'individuazione delle situazioni di rischio riferite al proprio lavoro, all'adozione di comportamenti coerenti con le norme di igiene e sicurezza, nonché all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

I.12 Nelle lezioni a periodo già programmate per il modulo 3 è possibile variare la data di conclusione su Sistema Piemonte?

Nelle lezioni a periodo già inserite per il modulo 3, non potendo l'operatore modificare in autonomia la data di conclusione del periodo, è necessario indicare nel campo note la data di conclusione effettiva del periodo stesso.

I.13 Sono riconoscibili le attività di back-office svolte dal coordinatore formativo nel periodo intercorrente tra il DPCM dell'8 marzo 2020 e l'approvazione della D.D. n. 127/2020 (dal 9 marzo al 3 aprile)?

Sì, in quanto l'attività di back-office del coordinatore formativo è già prevista espressamente per l'apprendistato professionalizzante dai vigenti avvisi pubblici di Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino.

L) APPRENDISTATO "DUALE"

L.1 È possibile attivare la Cassa integrazione in deroga nel caso di apprendisti di I e III livello?

Sì, l'accordo delle Parti Sociali piemontesi del 26 marzo 2020 ha esteso la CIGD a tutte le tipologie di apprendistato.

L.2 La Cassa integrazione in deroga nel caso di apprendisti di I e III livello riguarda solo le ore di lavoro o anche quelle di formazione interna in azienda?

Riguarda anche le ore di formazione interna. Il valore della CIGD va rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata all'apprendista per il mese di riferimento.

L.3 Nell'apprendistato "duale" è possibile proseguire la formazione interna all'impresa o, laddove non sia possibile, ricorrere alla formazione a distanza?

Sì, laddove l'azienda sia operativa, la formazione interna all'impresa può realizzarsi nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, come da disposizioni nazionali. Laddove non sia possibile svolgere la formazione interna presso l'impresa, è possibile ricorrere alla formazione a distanza, anche attraverso la modalità del c.d. project-work. In entrambi i casi l'operatore è tenuto ad adottare efficaci e tracciabili modalità di tutoraggio a distanza, che devono essere riportate negli appositi registri predisposti per il periodo dell'emergenza Covid-19.

L.4 L'apprendista inserito in percorsi "duali" può fruire dell'attività formativa a distanza, anche in caso di temporanea sospensione dell'attività lavorativa?

Sì. L'apprendista "duale", in virtù del doppio status di studente e lavoratore, previsto dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, può fruire dell'attività formativa a distanza anche nei periodi di sospensione della prestazione lavorativa per ragioni non dipendenti dalla sua volontà (ad es., se in Cassa integrazione, etc...).

L.5 Le ore di formazione interna da erogare nella modalità project work restano fuori dalla proporzione 50% sincrona/asincrona?

La proporzione del 50% tra le modalità erogative a distanza sincrona e asincrona, di cui all. 1 della D.D. n. 257/2020, si riferisce alla formazione

teorica; quindi, le ore di project work possono svolgersi totalmente in modalità asincrona, ma devono essere supportate da momenti obbligatori di tutoraggio a distanza, utilizzando le ore previste di tutoraggio/coordinamento scientifico.

L.6 Nell'apprendistato “duale” sono considerabili ore di tutoraggio, le attività necessarie alla modifica del Dossier individuale, relativamente alle modalità di valutazione delle competenze che avrebbero dovuto essere acquisite in impresa?

Sì, possono essere considerate tra le attività di tutoraggio che si svolgono in back-office.

M) ISTITUTI PROFESSIONALI - FORMAZIONE SUSSIDIARIA

M.1 Come vengono registrate le attività svolte nel periodo di sospensione?

La tracciabilità dell'attività svolta è attestata dal registro informatico della scuola e dalle ulteriori modalità che sono state adottate al suo interno, nonché dalla registrazione sul portale Sistema Piemonte - Gestione allievi inizio corsi - che la formazione viene erogata in modalità a distanza, con indicazione della decorrenza, in coerenza con le indicazioni contenute nelle D.D. regionali nn. 127 e 257 del 2020.

M.2 Quali sono le modalità di registrazione della FAD - Allegato 3?

Ai sensi della D.D. nn. 127 e 257 del 2020, la dichiarazione relativa alle attività che si intendono erogare a distanza dovrà essere resa sull'apposito documento - Allegato 3, distinguendo tra:

n. ore FAD effettuate dalla data di sospensione delle lezioni alla data di approvazione delle disposizioni; n. ore FAD previste dalla data di approvazione delle disposizioni a fine attività.

La somma di questi due valori dovrà coincidere con il monte ore residuo al completamento del monte ore corso totale dell'iter formativo o dell'annualità intermedia.

M.3 Quali sono le indicazioni cui attenersi nella stesura del project work?

Ai sensi delle D.D. n. 127 è ammissibile la sostituzione dei periodi di stage non ancora fruiti dagli allievi con la realizzazione di project work, la cui documentazione dovrà essere conservata agli atti.

Le indicazioni cui attenersi nella redazione del project work sono contenute nella D.D. n. 257 del 11/05/2020.

M.4 Le ore di pratica e di stage sono rimodulabili in project work per tutti i profili?

Le ore di attività pratica di laboratorio, non essendo al momento erogabili in FaD, possono essere rimodulate in project work o simulazione (ad es. tramite trasmissione video in diretta con spazio ad esercitazioni realizzabili al domicilio da parte degli allievi in tempo reale, in modo da simulare quanto più possibile l'ambiente lavorativo).

Le disposizioni specifiche per quanto sopra sono contenute nella recente D.D. n. 257 del 11/05/2020.

M.5 Quando e con quali modalità si potranno effettuare gli esami per il conseguimento della qualifica?

Gli esami finali con commissione esterna sono al momento sospesi.

Una volta terminati i necessari approfondimenti, la tematica verrà sviluppata e chiarita in un apposito documento.

M.6 È possibile erogare i percorsi triennali dell'Offerta Sussidiaria Integrativa senza ricorrere alla simulazione ed al project work, ma in modalità ordinaria per quanto riguarda le ore di laboratorio e lo stage non appena sarà consentito, posticipando gli esami di qualifica al termine dell'iter?

Le D.D. nn. 127 e 257 del 2020 garantiscono, per gli allievi iscritti ai corsi di qualifica professionale dell'Offerta Sussidiaria, la validità dell'anno formativo e la possibilità di accedere agli esami, in analogia a quanto disposto a livello nazionale dal sistema dell'istruzione.

Nello specifico, viene prevista la possibilità di avvalersi della formula del project work in sostituzione dei periodi di stage non ancora fruiti dagli allievi e delle attività di laboratorio, o la possibilità di rimodulazione delle ore di pratica attraverso la simulazione.

Tuttavia, se l'Istituto scolastico ritiene non applicabile al caso specifico tali modalità alternative di realizzazione della formazione, sarà comunque possibile terminare l'iter formativo con le modalità ordinarie, appena le circostanze relative all'emergenza sanitaria lo consentiranno.

M.7 Quali sono le modalità di attuazione del project work, anche laddove sostituisca lo stage aziendale?

Il project work consiste nell'elaborazione di un documento progettuale individuale, di un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, e pertanto la sua realizzazione avviene principalmente in modalità asincrona.

La figura del tutor didattico, in collegamento sincrono, fornisce un'adeguata impostazione metodologica del lavoro, ne prevede le finalità già in sede di progettazione, segue la gestione del progetto e la valutazione intermedia.

Laddove il project work sostituisca l'attività di stage aziendale deve prevedere l'applicazione di quanto acquisito in ambito teorico-pratico, contestualizzandolo rispetto alla tipologia di aziende in cui il profilo professionale è spendibile. In questo caso, è auspicabile il coinvolgimento di un tutor aziendale.

M.8 Nel caso degli I.P., le ore dedicate al project work devono essere effettivamente pari a 200 o viene dato un peso in ore anche alle singole fasi della progettazione?

La durata del project work è data dal numero di ore di effettiva pratica laboratoriale e/o di stage previste a progetto e non ancora attuate al momento della sospensione delle attività in presenza.

M.9 Quali sono i casi motivati ed inderogabili che consentono la convocazione degli esami di qualifica oltre il termine del 31 luglio 2020? Tali casi devono essere documentati?

Gli esami di qualifica dovrebbero opportunamente chiudersi entro il 31 luglio 2020.

Nel caso in cui l'Istituto ravvisi problemi di carattere organizzativo (carenza di personale, spazi, ecc.) o difficoltà nella conclusione dell'attività didattica, potranno essere calendarizzati anche dopo tale termine, ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2020, senza necessità di formalizzare la motivazione agli uffici competenti.

N) DIRITTO ALLO STUDIO

NI. Per gli Istituti Scolastici, durante l'attuale periodo emergenziale sanitario di sospensione della didattica in presenza, è consentito procedere al supporto educativo a distanza?

Sì. Ai sensi delle D.D. regionali nn. 127 e 257 del 2020, è possibile procedere con il supporto educativo a distanza previsto dalla L.R. n. 28/2007, sempre in stretta collaborazione con il docente di sostegno, presentando idoneo progetto secondo le modalità che verranno fornite dagli uffici competenti finanziatori.
